

RIESAME LEGGE REGIONALE

Modificazioni ed integrazioni alla L.R. n. 13/72 sulla previdenza dei  
Consiglieri regionali.-

Consiglio Regionale  
della Puglia

RIESAME LEGGE REGIONALE

" Modificazioni ed integrazioni alla L.R. n. 13/72 sulla previdenza dei Consiglieri regionali".

Il Consiglio regionale ha riesaminato la seguente legge:

- Art. 1 -

Gli aventi diritto del Consigliere o dell'ex Consigliere deceduto dopo il completamento del quinquennio contributivo e prima dell'inizio del godimento dell'assegno vitalizio diretto hanno diritto a percepire l'assegno di reversibilità, a decorrere dalla data del decesso, nelle misure percentuali stabilite dall'art. 18 della legge regionale 14 Novembre 1972, n.13, per il coniuge e figli superstiti o altri aventi diritto, sull'assegno vitalizio che sarebbe spettato al Consigliere in base agli anni di contribuzione.

Gli aventi diritto del Consigliere o dell'ex Consigliere deceduto anche per cause non di servizio senza aver completato il quinquennio contributivo hanno facoltà, a norma dell'art.9, terzo comma, della legge regionale 14 novembre 1972, n. 13, di continuare i versamenti per il tempo occorrente a completare il quinquennio: il diritto all'assegno di reversibilità, nella misura di cui al comma precedente, decorre in questo caso dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il quinquennio é stato completato.

Consiglio Regionale  
della Puglia

- Art. 2 -

All'art.9 della legge regionale 14 novembre 1972, n.13, integrato dall'art. 2 della legge regionale 3 maggio 1977, n. 13, sono aggiunti i seguenti quinto, sesto e settimo comma:

" La facoltà di chiedere il versamento dei contributi previdenziali per il tempo effettivamente occorrente a completare il successivo quinquennio si prescrive nel termine di due anni dalla data in cui il Consigliere rientri a far parte del Consiglio o subentri ad altro Consigliere dimissionario o dichiarato decaduto e i contributi dovranno essere versati, pena la decadenza del diritto, entro due anni dalla comunicazione all'interessato della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza integrato di accoglimento della domanda".

" La facoltà di versamento dei contributi previdenziali, nella ipotesi di cui al terzo comma dell'art. 9 della legge regionale 14 Novembre 1972, n. 13, si prescrive per le persone aventi diritto di cui all'art. 14 della stessa legge regionale entro il termine di due anni dalla data di decesso del Consigliere ed il relativo versamento, pena la decadenza del diritto, deve essere effettuato entro un anno dalla data di comunicazione agli interessati della decisione dell'Ufficio di Presidenza integrato di accoglimento della domanda".

" L'Ufficio del Consiglio regionale preposto alla gestione del Fondo di Previdenza deve comunicare alle persone interessate di cui agli artt. 1 e 2 della presente legge la facoltà loro riservata dagli stessi articoli".

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
F.to (Tarricone)

I CONSIGLIERI SEGRETARI  
F.to (Bellifemine-Martellotta)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO  
F.to (dott. Guaccero)



Consiglio Regionale  
della Puglia

E' estratto del verbale della seduta del 14 Febbraio 1985,  
ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.to (Tarricone)

I CONSIGLIERI SEGRETARI

F.to (Bellifemine-Martellotta)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO

F.to (dott. Guaccero)



per il dott. Renato Guaccero

21 FEB. 1985

**COMMISSARIATO DEL GOVERNO PER LA REGIONE PUGLIA**

N. 4688/20105

Bari, **25 MAR. 1985**

Visto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 127, 1° comma, della  
**Costituzione** della Repubblica Italiana.



IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

*Massocco*  
**MASSOCCO**